

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 26 maggio 2011
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Innsbruck — Austria) — Gebhard Stark/D.A.S. Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG

(Causa C-293/10) ⁽¹⁾

(Assicurazione tutela giudiziaria — Direttiva 87/344/CEE — Art. 4, n. 1 — Libera scelta dell'avvocato da parte dell'assicurato — Limitazione del rimborso concesso per le spese relative alla rappresentanza in giudizio dell'assicurato — Rimborso limitato all'importo corrispondente a quello richiesto da un avvocato avente sede nella circoscrizione dell'autorità giudiziaria competente in primo grado)

(2011/C 211/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Innsbruck

Parti

Ricorrente: Gebhard Stark

Convenuta: D.A.S. Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landesgericht Innsbruck — Interpretazione dell'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 22 giugno 1987, 87/344/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria (GU L 185, pag. 77) — Contratto di assicurazione il quale prevede, conformemente ad una normativa nazionale, che il titolare di un'assicurazione tutela giudiziaria debba scegliere un avvocato che ha sede nel luogo in cui si trova l'autorità giudiziaria o amministrativa competente

Dispositivo

L'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 22 giugno 1987, 87/344/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria, deve essere interpretato nel senso che non osta a una disposizione nazionale in forza della quale può essere convenuto che l'assicurato coperto dalla tutela giudiziaria possa scegliere come proprio rappresentante in un procedimento amministrativo o giudiziario soltanto una persona autorizzata ad esercitare professionalmente la rappresentanza legale, il cui studio legale abbia sede nel luogo in cui si trova l'autorità giudiziaria o amministrativa competente in primo grado, purché, al fine di non svuotare della sua sostanza la libertà di scelta, da parte dell'assicurato, della persona incaricata di rappresentarlo, tale limitazione riguardi soltanto l'estensione della copertura, da parte dell'assicuratore della tutela giuridica, delle spese connesse all'intervento di un rappresentante e purché l'indennizzo effettivamente erogato da detto assicuratore sia sufficiente, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

⁽¹⁾ GU C 274 del 9.10.2010.

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 24 marzo 2011
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Mora kommun, Miljö- och hälsoskyddsmynden — Svezia) — nell'ambito dell'esame del ricorso proposto da Dan Bengtsson

(Causa C-344/09) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Nozione di «giudice nazionale» — Necessità di una controversia e di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale — Incompetenza della Corte)

(2011/C 211/09)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Mora kommun

Parte nella causa principale

Dan Bengtsson

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Interpretazione della raccomandazione del Consiglio 12 luglio 1999, 1999/519/CE, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (GU L 199, pag. 59), nonché del principio di precauzione — Effetti sulla salute delle radiazioni elettromagnetiche emesse dalle stazioni base di telecomunicazione e di trasmissione dati senza fili — Livello di riferimento previsto dalla raccomandazione

Dispositivo

La Corte di giustizia dell'Unione europea è manifestamente incompetente a pronunciarsi sulla questione sollevata dal Mora kommun, Miljö- och hälsoskyddsmynden (Svezia), con decisione 2 giugno 2009.

⁽¹⁾ GU C 317 del 20.11.2010.

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 7 aprile 2011
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Wuppertal — Germania) — Dieter May/AOK Rheinland/Hamburg — Die Gesundheitskasse

(Causa C-519/09) ⁽¹⁾

[Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Politica sociale — Organizzazione dell'orario di lavoro — Direttiva 2003/88/CE — Ambito di applicazione ratione personae — Congedo per ferie coincidente con un congedo per malattia — Pagamento compensativo in caso di malattia — Nozione di lavoratore — Dipendenti soggetti alla disciplina relativa al congedo per ferie dei dipendenti pubblici («Dienstordnungsangestellte»)]

(2011/C 211/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Arbeitsgericht Wuppertal